

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 79/2006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 27 ottobre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292, sull'ordinamento dell'E.N.I.T., nonché la legge 30 maggio 1995, n. 203;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2005, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dottor Fabrizio Topi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'esercizio 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2005 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Fabrizio Topi

PRESIDENTE
Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 7 novembre 2006.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
(E.N.I.T.) PER L'ESERCIZIO 2005

S O M M A R I O

1. Premessa	Pag.	13
2. La trasformazione dell'ENIT in Agenzia: la legge n. 80 del 2005 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2006	»	14
3. L'attività dell'Ente nel 2005. Il contributo straordina- rio ex legge n. 80 del 2005	»	19
4. I documenti di bilancio dell'esercizio 2005	»	22
5. I risultati dell'esercizio finanziario 2005	»	24
a) i dati di sintesi	»	24
b) il rendiconto finanziario	»	25
c) conto economico, situazione amministrativa, stato patrimoniale	»	29
6. Considerazioni conclusive	»	34

PAGINA BIANCA

1. - PREMESSA

L'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) è sottoposto al controllo della Corte dei conti secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (art.19, 5° comma, della legge 11 ottobre 1990 n.292).

La Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione dell'ENIT fino a tutto l'esercizio 2004. L'ultima relazione è stata deliberata il 16 maggio 2006 (pubblicata in Atti parlamentari - XV legislatura - Doc. XV) e ha riguardato anche i principali fatti di gestione intervenuti sino a quella data; la presente relazione, pertanto, nel fornire ed illustrare i dati di bilancio dell'esercizio 2005, si limiterà a riferire sulle vicende di maggiore rilevanza accadute successivamente, per il resto rinviando alle osservazioni ed ai rilievi formulati nel precedente documento. Osservazioni e rilievi condivisi dall'Amministrazione vigilante, che ha invitato l'Ente ad assumere le necessarie misure di rimedio.

2. - LA TRASFORMAZIONE DELL'ENIT IN AGENZIA: LA LEGGE N.80 DEL 2005 ED IL D.P.R. N.207 DEL 2006

Come anticipato nella relazione sulla gestione dell'esercizio 2004, la legge 14 maggio 2005 n.80 (di conversione del D.L. 14 marzo 2005 n.35) ha, fra l'altro, provveduto, nel quadro del *"rafforzamento e rilancio del settore turistico"*, alla (da lungo tempo preannunciata) riforma dell'ENIT.

Si ricorda che la legge ha previsto, in particolare:

- l'istituzione del Comitato nazionale per il turismo, con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche del settore turistico, sia in sede nazionale che per la sua promozione all'estero, e di indirizzo per l'attività dell'ENIT, trasformato in ENIT - Agenzia nazionale del turismo, ente di diritto pubblico dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto *"all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive"*;
- che missione della nuova Agenzia, la quale succede in tutti i rapporti giuridici - attivi e passivi - dell'ENIT, è *"promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione"*; con norma invero singolare è altresì specificato che *"tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale, e del turismo congressuale"*;
- che alle spese necessarie per il proprio funzionamento l'Agenzia provveda sia con contributi pubblici (Stato, Regioni, enti locali, altre pubbliche amministrazioni), anche concessi per la gestione di specifiche attività promozionali, che con proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalla partecipazione alle attività di gestione dell'iniziativa, già in parte avviata con il c.d. progetto "Scegli Italia", volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo sulla rete Internet;
- che all'organizzazione ed alla disciplina dell'Agenzia si provveda con decreto interministeriale emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni; il provvedimento deve prevedere, in particolare, l'istituzione di un apposito "comitato tecnico-consultivo" e dell'"Osservatorio nazionale del turismo" e la *"partecipazione negli organi dell'Agenzia di rappresentanti delle Regioni, dello*

Stato, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

- che il Ministero delle attività produttive possa avvalersi dell'Agenzia e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali e possa assegnare direttamente loro, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

Come riferito nella precedente relazione, alla istituzione del Comitato nazionale per il turismo si è proceduto con sollecitudine (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2005); esso, peraltro, è stato già soppresso, a seguito di sentenza della Corte Costituzionale (n.214 del 2006), che ha dichiarato non conforme a Costituzione la norma istitutiva (art.12, 1° comma, del D.L. n.35/2005). Il Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia è stato invece emanato dopo oltre un anno dall'entrata in vigore della legge n.80, essendo stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 6 aprile 2006 e pubblicato sulla G.U. dell'8 giugno 2006; fino a tale data ha così proseguito nell'esercizio delle proprie funzioni l'Ente nella precedente configurazione, così come disposto dalla legge n.80.

Tra i punti salienti del Regolamento, integrativi delle disposizioni della legge, possono citarsi:

- la qualificazione dell'Agenzia come "ente pubblico non economico";
- la specificazione delle funzioni dell'Agenzia, secondo cui la stessa : "a) cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana,nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni; b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani.....in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato nazionale del turismo; c) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le Regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici....; d) organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati....per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni; e) attua forme di

collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri.....e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero....”;

- la elaborazione, da parte dell'Agenzia, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un piano promozionale triennale e di piani esecutivi annuali, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante;
- la individuazione degli organi dell'Agenzia nel Presidente (nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni), nel Consiglio di amministrazione (nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, e composto da tre membri di diritto – il Presidente, il Coordinatore degli assessori regionali al turismo, il Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive – e da tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle Regioni, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati dal Ministro delle attività produttive ed uno ciascuno dal Ministro degli affari esteri e dall'Unioncamere) e nel Collegio dei revisori (nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e composto da tre membri effettivi ed un supplente, di cui : uno effettivo designato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, con funzioni di Presidente; uno effettivo ed il supplente in rappresentanza del Ministero delle attività produttive; uno effettivo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze); tutti gli organi durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta;
- la nomina del Direttore generale da parte del Ministro delle attività produttive, su designazione del Consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata non superiore a tre anni, rinnovabile; scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica o di comprovata professionalità in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia, il Direttore generale è responsabile della gestione e partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione;
- l'istituzione presso l'Agenzia di un "Comitato tecnico-consultivo", composto da quaranta membri nominati – con decreto del Ministro delle attività produttive – in rappresentanza degli assessorati regionali al turismo, dei dieci Ministeri variamente interessati al settore del turismo, della Conferenza unificata Province – Comuni, delle principali associazioni imprenditoriali, sindacali e del turismo sociale, delle Camere di commercio, delle associazioni di categoria del turismo congressuale;